



# Comune di Grottaferrata

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazzetta Eugenio Conti, 1 – C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679

C.F. 02838140586

[www.comune.grottaferrata.roma.it](http://www.comune.grottaferrata.roma.it)

Fax 06 94315355

P. IVA 01124241009

[info@comune.grottaferrata.roma.it](mailto:info@comune.grottaferrata.roma.it)



1° Settore "Tecnico-Ambiente"

3° Servizio "S.U.A.P."

## AVVISO

Il giorno **11 dicembre 2016** è entrato in vigore il **decreto SCIA 2** (dlgs n. 222 del 25 novembre 2016) che, in attuazione della legge delega 124/2015, introduce **semplificazioni in materia di regimi amministrativi delle attività private**.

Le principali novità sono chiaramente indicate all'art. 2 del DLgs citato e trovano riscontro nell'Allegato Tabella A.

Di seguito si riporta uno stralcio del Dlgs 222/2016

### **Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private**

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio/assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Le disposizioni sono immediatamente operative.

Il Comune, come richiamato all'art. 6 co. 2 del DLgs citato, ha tempo fino al 30/6/2017 per adeguarsi alle stesse.

E' attualmente in corso la predisposizione della necessaria modulistica.